

I Codici LEGIS

GDPR E CODICE PRIVACY ANNOTATI

Laura Liguori
Giulio Novellini
Eleonora Curreli
Elena Mandarà

LEGIS © è un marchio registrato di Legislazione Tecnica S.r.L.
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2026

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-045-7

Finito di stampare nel mese di settembre 2026 da

Petruzzi S.r.l. - Via Venturelli 7/B - 06012 - Città di Castello (PG)

www.legis.it

Servizio Clienti

Tel. 06/5921743

e-mail: servizio.clienti@legislazionetecnica.it

L'opera è frutto di un'accurata attività di analisi, coordinamento e riproduzione della normativa, costantemente e scrupolosamente verificata in base a tutti gli aggiornamenti tempo per tempo intervenuti. La vastità e complessità dei contenuti impedisce tuttavia di garantire l'assoluta assenza di episodici e involontari errori, omissioni o refusi di stampa. I commenti sono frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza pertanto l'opera sotto la sua sola responsabilità, escludendo qualsiasi pretesa risarcitoria verso editore e autori. Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in caso di discordanza.

PRESENTAZIONE

Questo volume nasce da una convinzione semplice, eppure forse controcorrente: che il diritto – e in particolare il diritto alla protezione dei dati personali – si comprenda davvero solo attraverso la lettura ragionata e l'approfondimento. In un momento in cui, nel nome dell'efficienza e della velocità, spesso si sacrifica la comprensione di temi complessi e non si colgono le sfumature della realtà che ci circonda, la pubblicazione di un codice annotato con una raccolta di sentenze e decisioni può sembrare una scelta inusuale.

Il diritto alla protezione dei dati personali ha subito un'evoluzione significativa nel corso dei decenni. Da quando, alla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, Samuel Warren e Louis Brandeis teorizzarono il *"right to privacy"* inteso come *"right to be let alone"*, fino agli anni Settanta del secolo scorso quando, con l'avvento dei grandi computer, alcuni stati europei si dotarono di una normativa che regolasse gli archivi statali, siamo arrivati agli anni Novanta con la Direttiva 95/46/CE, che standardizzava per la prima volta la protezione dei dati in tutta Europa, ponendo le basi per il trattamento lecito e trasparente dei dati e incentivando la circolazione transfrontaliera degli stessi.

Un percorso lungo, e tutt'ora in atto, che ha portato all'adozione – nel 2016 – del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), alla sua efficacia nel 2018 e all'attuale versione del Decreto legislativo 196/2003, il nostro Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'evoluzione tecnologica e normativa ha portato a un aumento esponenziale di decisioni del Garante per la protezione dei dati personali, che hanno interpretato, fornito chiarimenti, guidato l'attività dei professionisti e delle imprese. Le decisioni dei giudici di merito e di legittimità si sono moltiplicate. Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali (EDPB) ha pubblicato le basi per il trattamento lecito e trasparente dei dati e incentivando la circolazione transfrontaliera degli stessi. La giurisprudenza della Corte di giustizia si è fatta sempre più ricca e raffinata. Chi voglia comprendere davvero cosa significhi oggi trattare lecitamente un dato, esercitare un diritto, rispettare un obbligo, non può limitarsi alla lettura della norma astratta. Deve necessariamente fare i conti con tutto ciò che quella norma ha generato nella pratica.

Questo Codice annotato nasce per rispondere a tale esigenza. Per ciascuna disposizione del Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 196/2003, così come modificato dal Decreto legislativo 101/2018, abbiamo raccolto, selezionato e organizzato i riferimenti più significativi: i provvedimenti del Garante, le pronunce giurisprudenziali italiane ed europee, i provvedimenti dell'EDPB che hanno chiarito e precisato il significato di quella disposizione. Non un'antologia casuale, ma il frutto di un lavoro sistematico di ricerca e categorizzazione, condotto nel tempo con metodo e collegialità.

Proprio questo è, forse, l'aspetto più importante di questo progetto: è un lavoro collettivo. In un'epoca in cui algoritmi e sistemi di intelligenza artificiale sono in grado di aggregare quantità enormi di informazioni in pochi secondi, questo volume rappresenta qualcosa di deliberatamente diverso. Abbiamo preferito la profondità invece della velocità. Il giudizio, invece dell'automazione. Ogni annotazione è il risultato di una scelta – la scelta di chi ha letto, valutato e deciso che quel provvedimento, quella sentenza, meritava di essere accostata a quella norma, perché davvero la illumina. Nella compilazione del Codice abbiamo avuto la fortuna di lavorare con giovani professionisti e studenti che si sono spesi senza riserve per la riuscita del progetto: Alice Aloia, Maria Elena Ardità, Alberto Camera, Lorenzo Capuano, Chiara Ciapparelli, Nicolò Francesco Coscarelli, Alice D'Antoni, Arianna Daveri, Rossella De Sio, Antonino Iago Gentile, Alice Gogni, Isabel Gorgone, Isabella Masselli, Livia Petrucci, Giuliano Pezzimenti, Gioele Andrea Piselli, Daniela Rispoli, Alessandro Santini, Francesco Santini, Juri Stani Pascarella e Anna Zironi. Un ringraziamento speciale a Ernesto Apa, che ha contribuito in maniera fondamentale ad ideare questo progetto. Questo lavoro non sarebbe stato lo stesso senza il loro contributo generoso e appassionato.

La protezione dei dati personali è, nella sua essenza, una materia viva. Si trasforma con la tecnologia, si precisa con la prassi, si affina con il contenzioso. Tenerle il passo richiede strumenti che sappiano restituirne la complessità senza sacrificarne l'accessibilità. Questo è lo strumento che abbiamo voluto costruire: un punto di riferimento affidabile per l'avvocato, il consulente, il giurista d'impresa, il giudice, il funzionario pubblico, il DPO, lo studente, chiunque si trovi ad affrontare, nella pratica quotidiana, le sfide che questa materia pone.

Lo offriamo come si offre il risultato di un lavoro onesto: consapevoli dei suoi limiti, fieri del metodo, confidando nella sua utilità.

INDICE SOMMARIO

PARTE I - GDPR

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)	17
Capo I - Disposizioni generali	54
Art. 1 - Oggetto e finalità	54
Art. 2 - Ambito di applicazione materiale	55
Art. 3 - Ambito di applicazione territoriale	56
Art. 4 - Definizioni	57
Capo II - Principi	63
Art. 5 - Principi applicabili al trattamento di dati personali	63
Art. 6 - Liceità del trattamento	65
Art. 7 - Condizioni per il consenso	69
Art. 8 - Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione	71
Art. 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali	71
Art. 10 - Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati	75
Art. 11 - Trattamento che non richiede l'identificazione	76
Capo III - Diritti dell'interessato	76
<i>Sezione 1 - Trasparenza e modalità</i>	<i>76</i>
Art. 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato ..	76
<i>Sezione 2 - Informazione e accesso ai dati personali</i>	<i>78</i>
Art. 13 - Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato	78
Art. 14 - Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato ..	79
Art. 15 - Diritto di accesso dell'interessato	81
<i>Sezione 3 - Rettifica e cancellazione</i>	<i>84</i>
Art. 16 - Diritto di rettifica	84
Art. 17 - Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio")	84
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento	88
Art. 19 - Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento	88
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati	89
<i>Sezione 4 - Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche ..</i>	<i>89</i>
Art. 21 - Diritto di opposizione	89
Art. 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione ..	91
<i>Sezione 5 - Limitazioni</i>	<i>92</i>
Art. 23 - Limitazioni	92
Capo IV - Titolare del trattamento e responsabile del trattamento	93
<i>Sezione 1 - Obblighi generali</i>	<i>93</i>
Art. 24 - Responsabilità del titolare del trattamento	93
Art. 25 - Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita	94

Art. 26 - Contitolari del trattamento	95
Art. 27 - Rappresentanti di titolari del trattamento o dei responsabili del trattamento non stabiliti nell'Unione	96
Art. 28 - Responsabile del trattamento	97
Art. 29 - Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento ..	99
Art. 30 - Registri delle attività di trattamento	100
Art. 31 - Cooperazione con l'autorità di controllo	100
<i>Sezione 2 - Sicurezza dei dati personali</i>	101
Art. 32 - Sicurezza del trattamento	101
Art. 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo	102
Art. 34 - Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato	103
<i>Sezione 3 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva</i>	104
Art. 35 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati	104
Art. 36 - Consultazione preventiva	105
<i>Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati</i>	107
Art. 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati	107
Art. 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati	108
Art. 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati	109
<i>Sezione 5 - Codici di condotta e certificazione</i>	109
Art. 40 - Codici di condotta	109
Art. 41 - Controllo dei codici di condotta approvati	111
Art. 42 - Certificazione	112
Art. 43 - Organismi di certificazione	113
Capo V - Trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali	115
Art. 44 - Principio generale per il trasferimento	115
Art. 45 - Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza	115
Art. 46 - Trasferimento soggetto a garanzie adeguate	117
Art. 47 - Norme vincolanti d'impresa	119
Art. 48 - Trasferimenti o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione	120
Art. 49 - Deroghe in specifiche situazioni	121
Art. 50 - Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali	122
Capo VI - Autorità di controllo indipendenti	122
<i>Sezione 1 - Indipendenza</i>	122
Art. 51 - Autorità di controllo	122
Art. 52 - Indipendenza	123
Art. 53 - Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo	124
Art. 54 - Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo	125
<i>Sezione 2 - Competenza, compiti e poteri</i>	125
Art. 55 - Competenza	125
Art. 56 - Competenza dell'autorità di controllo capofila	126
Art. 57 - Compiti	127
Art. 58 - Poteri	128
Art. 59 - Relazioni sull'attività	130
Capo VII - Cooperazione e coerenza	130
<i>Sezione 1 - Cooperazione</i>	130
Art. 60 - Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate	130
Art. 61 - Assistenza reciproca	132
Art. 62 - Operazioni congiunte delle autorità di controllo	132

<i>Sezione 2 - Coerenza</i>	133
Art. 63 - Meccanismo di coerenza	133
Art. 64 - Parere del comitato europeo per la protezione dei dati	133
Art. 65 - Composizione delle controversie da parte del comitato	134
Art. 66 - Procedura d'urgenza.....	135
Art. 67 - Scambio di informazioni.....	136
<i>Sezione 3 - Comitato europeo per la protezione dei dati</i>	136
Art. 68 - Comitato europeo per la protezione dei dati	136
Art. 69 - Indipendenza	137
Art. 70 - Compiti del comitato	137
Art. 71 - Relazioni	139
Art. 72 - Procedura	139
Art. 73 - Presidente.....	140
Art. 74 - Compiti del presidente	140
Art. 75 - Segreteria	140
Art. 76 - Riservatezza	141
Capo VIII - Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni	141
Art. 77 - Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo.....	141
Art. 78 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo	141
Art. 79 - Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento	142
Art. 80 - Rappresentanza degli interessati.....	142
Art. 81 - Sospensione delle azioni	143
Art. 82 - Diritto al risarcimento e responsabilità	143
Art. 83 - Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie.....	145
Art. 84 - Sanzioni	146
Capo IX - Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento	147
Art. 85 - Trattamento e libertà d'espressione e di informazione.....	147
Art. 86 - Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali	147
Art. 87 - Trattamento del numero di identificazione nazionale.....	148
Art. 88 - Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro	148
Art. 89 - Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.....	149
Art. 90 - Obblighi di segretezza	150
Art. 91 - Norme di protezione dei dati vigenti presso chiese e associazioni religiose	150
Capo X - Atti delegati e atti di esecuzione	151
Art. 92 - Esercizio della delega	151
Art. 93 - Procedura di comitato	151
Capo XI - Disposizioni finali	151
Art. 94 - Abrogazione della direttiva 95/46/CE.....	151
Art. 95 - Rapporto con la direttiva 2002/58/CE	151
Art. 96 - Rapporto con accordi precedentemente conclusi.....	152
Art. 97 - Relazioni della Commissione	152
Art. 98 - Riesame di altri atti legislativi dell'Unione in materia di protezione dei dati	152
Art. 99 - Entrata in vigore e applicazione.....	152

PARTE II - CODICE PRIVACY**Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**

Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 155

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI**TITOLO I - PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 155****Capo I - Oggetto, finalità e Autorità di controllo 155**

Art. 1 - Oggetto 155

Art. 2 - Finalità 155

Art. 2-bis - Autorità di controllo 155

Capo II - Principi

Art. 2-ter - Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri 156

Art. 2-quater - Regole deontologiche 157

Art. 2-quinquies - Consenso del minore in relazione ai servizi della società dell'informazione 158

Art. 2-sexies - Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 160

Art. 2-septies - Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute 163

Art. 2-octies - Principi relativi al trattamento di dati relativi a condanne penali e reati 165

Art. 2-novies - Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale 167

Art. 2-decies - Inutilizzabilità dei dati 167

Capo III - Disposizioni in materia di diritti dell'interessato 167

Art. 2-undecies - Limitazioni ai diritti dell'interessato 167

Art. 2-duodecies - Limitazioni per ragioni di giustizia 169

Art. 2-terdecies - Diritti riguardanti le persone decedute 170

Capo IV - Disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento ... 171

Art. 2-quaterdecies - Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati 171

Art. 2-quaterdecies.1 - Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese 171

Art. 2-quinquiesdecies - Trattamento che presenta rischi elevati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 172

Art. 2-sexiesdecies - Responsabile della protezione dei dati per i trattamenti effettuati dalle autorità giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni 172

Art. 2-septiesdecies - Organismo nazionale di accreditamento 172

Art. 3 - Art. 6 (abrogati) 172

TITOLO II - TITOLO VII (Artt. 7-45 abrogati) 173

**PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I TRATTAMENTI NECESSARI
PER ADEMPIERE AD UN OBBLIGO LEGALE O PER L'ESECUZIONE DI UN COMPITO
DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI
NONCHÉ DISPOSIZIONI PER I TRATTAMENTI DI CUI AL CAPO IX DEL REGOLAMENTO**

TITOLO 0.I - DISPOSIZIONI SULLA BASE GIURIDICA	174
Art. 45- <i>bis</i> - Base giuridica.....	174
TITOLO I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO	174
Capo I - Profili generali (Artt. 46-49 abrogati)	174
Capo II - Minori.....	174
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori	174
Capo III - Informatica giuridica	175
Art. 51 - Principi generali	175
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati	175
TITOLO II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA.....	176
Capo I - Profili generali (Artt. 53-57 abrogati)	176
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO	177
Capo I - Profili generali	177
Art. 58 - Trattamenti di dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa.....	177
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO	178
Capo I - Accesso a documenti amministrativi	178
Art. 59 - Accesso a documenti amministrativi e accesso civico.....	178
Art. 60 - Dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale	178
Capo II - Registri pubblici e albi professionali.....	179
Art. 61 - Utilizzazione di dati pubblici e regole deontologiche.....	179
Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali (Artt. 62-63 abrogati).....	179
Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico (Artt. 64-73 abrogati)	179
Capo V - Particolari contrassegni (Art. 74 abrogato).....	179
TITOLO V - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO	180
Capo I - Principi generali	180
Art. 75 - Specifiche condizioni in ambito sanitario	180
Art. 76 - (<i>abrogato</i>)	180
Capo II - Modalità particolari per informare l'interessato e per il trattamento dei dati personali	180
Art. 77 - Modalità particolari.....	181
Art. 78 - Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra	181
Art. 79 - Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	182
Art. 80 - Informazioni da parte di altri soggetti	183
Art. 81 - (<i>abrogato</i>)	183
Art. 82 - Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.....	183
Art. 83 - Art. 84 (<i>abrogati</i>)	184

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico (Artt. 85-86 abrogati)	184
Capo IV - Prescrizioni mediche	
Art. 87 - Art. 89 (<i>abrogati</i>)	184
Art. 89- <i>bis</i> - Prescrizioni di medicinali.....	184
Capo V - Dati genetici (Art. 90 abrogato)	185
Capo VI - Disposizioni varie	185
Art. 91 - (<i>abrogato</i>)	185
Art. 92 - Cartelle cliniche.....	185
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto	186
Art. 94 - (<i>abrogato</i>)	186
TITOLO VI - ISTRUZIONE	186
Capo I - Profili generali	186
Art. 95 - (<i>abrogato</i>)	186
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti	187
TITOLO VII - TRATTAMENTI A FINI DI ARCHIVIAZIONE NEL PUBBLICO INTERESSE, DI RICERCA SCIENTIFICA O STORICA O A FINI STATISTICI	187
Capo I - Profili generali	188
Art. 97 - Ambito applicativo	188
Art. 98 - (<i>abrogato</i>)	188
Art. 99 - Durata del trattamento	188
Art. 100 - Dati relativi ad attività di studio e ricerca.....	188
Capo II - Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica	189
Art. 101 - Modalità di trattamento	189
Art. 102 - Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica	189
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi	190
Capo III - Trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica	190
Art. 104 - Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica.....	190
Art. 105 - Modalità di trattamento	191
Art. 106 - Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica	191
Art. 107 - Trattamento di categorie particolari di dati personali	193
Art. 108 - Sistema statistico nazionale.....	193
Art. 109 - Dati statistici relativi all'evento della nascita	194
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica	194
Art. 110- <i>bis</i> - Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici.....	195
TITOLO VIII - TRATTAMENTI NELL'AMBITO DEL RAPPORTO DI LAVORO	196
Capo I - Profili generali	197
Art. 111 - Regole deontologiche per trattamenti nell'ambito del rapporto di lavoro.....	197
Art. 111- <i>bis</i> - Informazioni in caso di ricezione di curriculum	197
Art. 112 - (<i>abrogato</i>).....	197
Capo II - Trattamento di dati riguardanti i prestatori di lavoro	197
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza	198

Capo III - Controllo a distanza, lavoro agile e telelavoro	198
Art. 114 - Garanzie in materia di controllo a distanza	198
Art. 115 - Telelavoro, lavoro agile e lavoro domestico	199
Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale	200
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato.....	200
TITOLO IX - ALTRI TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO O DI INTERESSE PUBBLICO	200
Capo I - Assicurazioni	200
Art. 117 - Art. 119 (<i>abrogati</i>).....	200
Art. 120 - Sinistri.....	200
TITOLO X - COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	201
Capo I - Servizi di comunicazione elettronica	201
Art. 121 - Servizi interessati e definizioni.....	201
Art. 122 - Informazioni raccolte nei riguardi del contraente o dell'utente	202
Art. 123 - Dati relativi al traffico.....	204
Art. 124 - Fatturazione dettagliata	205
Art. 125 - Identificazione della linea.....	206
Art. 126 - Dati relativi all'ubicazione.....	207
Art. 127 - Chiamate di disturbo e di emergenza	207
Art. 128 - Trasferimento automatico della chiamata	208
Art. 129 - Elenchi dei contraenti.....	208
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate.....	209
Art. 131 - Informazioni a contraenti e utenti	212
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità	213
Art. 132- <i>bis</i> - Procedure istituite dai fornitori.....	217
Art. 132- <i>ter</i> - Sicurezza del trattamento	217
Art. 132- <i>quater</i> - Informazioni sui rischi	218
Capo II - Internet e reti telematiche (Art. 133 <i>abrogato</i>)	218
Capo III - Videosorveglianza (Art. 134 <i>abrogato</i>)	218
TITOLO XI - LIBERE PROFESSIONI E INVESTIGAZIONE PRIVATA	218
Capo I - Profili generali (Art. 135 <i>abrogato</i>)	218
TITOLO XII - GIORNALISMO, LIBERTÀ DI INFORMAZIONE E DI ESPRESSIONE	219
Capo I - Profili generali	219
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.....	219
Art. 137 - Disposizioni applicabili	219
Art. 138 - Segreto professionale	220
Capo II - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche e ad altre manifestazioni del pensiero	220
Art. 139 - Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche	220
TITOLO XIII - MARKETING DIRETTO	221
Capo I - Profili generali	221
Art. 140 - (<i>abrogato</i>)	221

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

TITOLO I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	221
Capo 0.I - Alternatività delle forme di tutela	221
Art. 140- <i>bis</i> - Forme alternative di tutela.....	221
Capo I - Tutela dinanzi al Garante	222
<i>Sezione I - (abrogata)</i>	222
Art. 141. Reclamo al Garante	222
<i>Sezione II - (abrogata)</i>	222
Art. 142 - Proposizione del reclamo.....	222
Art. 143 - Decisione del reclamo.....	223
Art. 144 - Segnalazioni	224
Art. 144- <i>bis</i> - Revenge porn.....	224
<i>Sezione III - (Artt. 145-151 abrogati)</i>	225
Capo II - Tutela giurisdizionale	225
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria.....	225
TITOLO II - AUTORITÀ DI CONTROLLO INDIPENDENTE	226
Capo I - Il Garante per la protezione dei dati personali	226
Art. 153 - Garante per la protezione dei dati personali	226
Art. 154 - Compiti	227
Art. 154- <i>bis</i> - Poteri	229
Art. 154- <i>ter</i> - Potere di agire e rappresentanza in giudizio	230
Capo II - L'Ufficio del Garante	230
Art. 155 - Ufficio del Garante	230
Art. 156 - Ruolo organico e personale	231
Capo III - Accertamenti e controlli	232
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti.....	232
Art. 158 - Accertamenti	233
Art. 159 - Modalità	233
Art. 160 - Particolari accertamenti	234
Art. 160- <i>bis</i> - Validità, efficacia e utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di Regolamento	235
TITOLO III - SANZIONI	235
Capo I - Violazioni amministrative	235
Art. 161 - Art. 165 (<i>abrogati</i>)	235
Art. 166 - Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori	235
Capo II - Illeciti penali	238
Art. 167 - Trattamento illecito di dati	238
Art. 167- <i>bis</i> - Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.....	239
Art. 167- <i>ter</i> - Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala	239
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell'esecuzione dei compiti o dell'esercizio dei poteri del Garante	239
Art. 169 - (<i>abrogato</i>)	240
Art. 170 - Inosservanza di provvedimenti del Garante.....	240

Art. 171 - Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori	240
Art. 172 - Pene accessorie	240
TITOLO IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI	240
Capo I - Disposizioni di modifica	240
Art. 173 - Art. 174 (<i>abrogati</i>)	240
Art. 175 - Forze di polizia	240
Art. 176 - Art. 179 (<i>abrogati</i>)	241
Capo II - Disposizioni transitorie (<i>Artt. 180-182 abrogati</i>)	241
Capo III - Abrogazioni	241
Art. 183 - Norme abrogate	241
Capo IV - Norme finali (<i>Artt. 184-185 abrogati</i>)	242
Art. 186 - Entrata in vigore	242
Allegato A - Regole deontologiche	243
A.1 Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica	243
A.2 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica	245
A.3 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale	250
A.4 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica	253
A.5 Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti	258
A.6 Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria	269
A.7 Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale	273
Allegati B-C (<i>abrogati</i>)	280



LEGIS

G I U R I D I C A

Pagine non disponibili
in anteprima



formula di cortesia degli utenti - viola il principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5.1.c del Regolamento, con implicazioni per la valutazione della proporzionalità nella raccolta di dati personali ai fini dell'inserimento negli elenchi di cui al presente articolo.

(4) **Regime sanzionatorio penale.** La violazione degli obblighi di cui al provvedimento menzionato nel presente articolo può integrare, ricorrendone i presupposti, le fattispecie penali di cui agli artt. 167 e 167-bis del Codice. In partico-

lare, l'art. 167 punisce il trattamento illecito di dati personali effettuato al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare all'interessato un danno, qualora ne derivi nocumento; l'art. 167-bis punisce la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala. Il rinvio all'art. 166 per le sanzioni amministrative resta implicito, in conformità all'impostazione seguita nel presente commentario per gli altri articoli del Codice.

Art. 130 – Comunicazioni indesiderate

1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70¹, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 11 gennaio 2018, n. 5²⁻³⁻⁴.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.

3. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 6 e 7 del Regolamento nonché ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis⁵.

3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, il trattamento dei dati di cui al comma 1 del predetto articolo, mediante l'impiego del telefono e della posta cartacea per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni⁶⁻⁷.

3-ter. Il registro di cui al comma 3-bis è istituito con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400⁸, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, nonché, per i relativi profili di competenza, il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che si esprime entro il medesimo termine, secondo i seguenti criteri e principi generali⁹:

- a) attribuzione dell'istituzione e della gestione del registro ad un ente o organismo pubblico titolare di competenze inerenti alla materia;
- b) previsione che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50¹⁰. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe¹¹⁻¹²;
- c) previsione che le modalità tecniche di funzionamento del registro consentano ad ogni utente di chiedere che sia iscritta la numerazione della quale è intestatario secondo modalità semplificate ed anche in via telematica o telefonica;

- d) previsione di modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro mediante interrogazioni selettive che non consentano il trasferimento dei dati presenti nel registro stesso, prevedendo il tracciamento delle operazioni compiute e la conservazione dei dati relativi agli accessi;
- e) disciplina delle tempistiche e delle modalità dell'iscrizione al registro, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica, e del relativo aggiornamento, nonché del correlativo periodo massimo di utilizzabilità dei dati verificati nel registro medesimo, prevedendosi che l'iscrizione abbia durata indefinita e sia revocabile in qualunque momento, mediante strumenti di facile utilizzo e gratuitamente;
- f) obbligo per i soggetti che effettuano trattamenti di dati per le finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, di garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e di fornire all'utente idonee informative, in particolare sulla possibilità e sulle modalità di iscrizione nel registro per opporsi a futuri contatti¹³;
- g) previsione che l'iscrizione nel registro non precluda i trattamenti dei dati altrimenti acquisiti e trattati nel rispetto degli articoli 6 e 7 del Regolamento¹⁴⁻¹⁵.

3-quater. La vigilanza e il controllo sull'organizzazione e il funzionamento del registro di cui al comma 3-bis e sul trattamento dei dati sono attribuiti al Garante¹⁶.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni¹⁷. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente¹⁸.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003¹⁹.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento, altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni²⁰⁻²¹.

(1) Recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico".

(2) Comma modificato dall'art. 1.7.a.1 del D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 69 e, successivamente, dall'art. 11.1.g.1 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(3) **Consenso e direct marketing.** V. Prov. GPDP 29 maggio 2003 recante "Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie - Provvedimento generale" sui requisiti del consenso. V. Prov. GPDP 4 luglio 2013 recante "Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam"; Prov. GPDP 15 maggio 2013 recante "Consenso al trattamento dei

dati personali per finalità di 'marketing diretto' attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto"; Prov. GPDP 11 dicembre 2019 recante "Provvedimento correttivo e sanzionatorio nei confronti di ENI Gas e luce S.p.A." sui tipi di comunicazioni interessati dall'articolo in commento. Sulla validità temporale del consenso, v. Prov. GPDP 15 ottobre 2020.(4) *Ex multis*, v.: Prov. GPDP 5 agosto 2022 in cui il Garante dichiara illecito l'invio di e-mail promozionali utilizzando i dati di contatto che l'interessato aveva comunicato al titolare per finalità estranee al marketing; Prov. GPDP 22 luglio 2021 con cui il Garante ha ammonito una società per aver inviato comunicazioni promozionali a indirizzi e-mail ricavati dall'albo ufficiale dei consulenti finanziari; Prov. GPDP 16 settembre 2021 in cui il Garan-

te dichiara illecito l'invio di messaggi privati con finalità di marketing su un social network se tale finalità non è prevista dalle condizioni di utilizzo del servizio; Provv. GPDP 25 marzo 2021 e Provv. GPDP 16 settembre 2021 in cui il Garante afferma l'obbligo per il titolare di verificare la sussistenza del consenso degli interessati alla comunicazione dei propri dati a terzi prima di trattare i dati contenuti in liste anagrafiche fornite da partner terzi per finalità promozionali; Provv. GPDP 10 dicembre 2020 sull'obbligo di verificare e documentare la presenza di un idoneo consenso anche dopo l'acquisizione della banca dati da terzi; Provv. GPDP 9 luglio 2020 in cui il Garante ha ritenuto che la richiesta del consenso per finalità di marketing, senza che tale trattamento fosse effettivamente realizzato, violasse i principi di correttezza e trasparenza. Il D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, convertito in legge dalla L. n. 49 del 10 aprile 2026, ha modificato l'art. 51 del Codice del Consumo vietando chiamate non sollecitate per la proposta o la conclusione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas e prevedendo che le chiamate siano lecite solo se richieste dall'utente o nei confronti di clienti che abbiano fornito il consenso. La disposizione prevede, inoltre, la nullità dei contratti conclusi in violazione di tale disposizione.

(4) Profilo di pratiche commerciali scorrette e antitrust. La violazione sistematica degli obblighi di cui al presente articolo può rilevare, in concorso con la disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), quale pratica commerciale scorretta, con conseguente competenza dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ad irrogare le relative sanzioni. In tal senso v. AGCM, Provv. 28 luglio 2021, n. 29341 (PS12195), con cui l'Autorità ha sanzionato una società per aver effettuato chiamate promozionali in assenza di consenso, qualificando la condotta come pratica commerciale aggressiva ai sensi dell'art. 26.f del Codice del Consumo. V. altresì C. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5398, che ha confermato la legittimità dell'intervento dell'AGCM in materia di telemarketing aggressivo, precisando che la competenza dell'AGCM e quella del Garante per la protezione dei dati personali operano su piani distinti e non si escludono reciprocamente.

(5) Comma modificato dall'art. 20-bis.1.a del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166 e, successivamente, dall'art. 11.1.g.2 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(6) Comma inserito dall'art. 20-bis.1.b del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, modi-

ficato dall'art. 6.2.a.6 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, dall'art. 11.1.g.3 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

(7) Consenso e registro delle opposizioni. V. Provv. GPDP 16 dicembre 2021 in cui il Garante afferma l'obbligo per il titolare di adottare misure organizzative volte alla verifica del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte dell'intera filiera di operatori coinvolti nel trattamento per finalità di telemarketing. V. Cass. civ., Sez. I, 26 aprile 2021, n. 11019, per cui “[V]iola la privacy la campagna ‘recupero consenso’ finalizzata ad acquisire il via libera all'utilizzo dei dati dei clienti che, in precedenza, hanno escluso di voler essere contattati telefonicamente per finalità promozionali, atteso che una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una ‘comunicazione commerciale’”. V. Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2016, n. 2196 che sancisce il divieto di effettuare telefonate commerciali preregistrate o mute senza il consenso dell'interessato. Per l'istituzione del registro di cui al presente comma e successive modifiche, v. L. 11 gennaio 2018, n. 5 recante “Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato”; D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”; D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149 recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea”; art. 20-bis.2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla L. 20 novembre 2009, n. 166. V. Cass. civ., Sez. I, 24 maggio 2016, n. 10714: “La norma che ha istituito l'opzione di esclusione non trova applicazione quando le telefonate siano state effettuate a scopo di marketing con sistemi automatici”. V. Provv. GPDP 20 febbraio 2014 recante “Provvedimento generale a carattere prescrittivo sulle c.d. ‘chiamate mute’”. Sulla validità di consensi acquisiti illecitamente, v. Provv. GPDP 23 luglio 2026, n. 10277005.

(8) Recante “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.



LEGIS

G I U R I D I C A

Pagine non disponibili
in anteprima

